

COASSICURAZIONE REVO INSURANCE SPA (60%) CATTOLICA ASSICURAZIONI (40%) AG. BUCCHIONI'S STUDIO

La Compagnia ha dato disponibilità ad assumere il rischio in oggetto per un triennio apportando le seguenti modifiche al capitolato di gara:

VARIANTI MIGLIORATIVE:

All'Art. 71 Limiti di Indennizzo e Risarcimento - Franchigie e Scoperti inserire:

- Diminuzione della franchigia frontale ad € 2.000,00;
- Diminuzione della franchigia per gli eventi atmosferici ad € 2.500,00;
- Elevazione del limite d'indennizzo della garanzia terremoto per periodo di assicurazione ad € 30.000.000,00;
- Elevazione del limite d'indennizzo della garanzia beni in refrigerazione ad € 150.000,00.

VARIANTI PEGGIORATIVE:

All'Art. 48 Esclusioni inserire:

- **Clausola di esclusione rischi direttamente o indirettamente conseguenti da Covid 19** come di seguito indicato: In deroga a qualsiasi disposizione della presente Polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, nell'eventualità di pandemia o epidemia, riconosciuta come tale anche da una sola tra le Autorità Sanitarie o Governative, siano esse Regionali, Nazionali o Internazionali, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

- **Clausola Esclusione Cyber** come di seguito indicato:

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:

- tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;

- la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

All'Art. 71 Limiti di Indennizzo e Risarcimento - Franchigie e Scoperti inserire:

Limite di indennizzo per periodo di assicurazione (Stop Loss): € 80.000.000,00.

Premio annuo lordo proposto: € 77.383,00 incluse tutte le imposte dovute